



CIRCOLARE N. 48

26 marzo 2021

DECRETO LEGGE N. 41 DEL 22.3.2021 ART. 15
MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI IN CONDIZIONI DI
FRAGILITA'

L'art. 15 del decreto sostegni prevede un intervento a sostegno dei lavoratori fragili, cioè quei lavoratori particolarmente a rischio in caso di contagio dal virus Sars-Covid 19 e che necessitano di particolare tutela.

L'art. 26 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 al comma 2 individua i lavoratori interessati dalla disposizione:

i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n.104 del 1992, stabilendo che il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

L'articolo 15 del D. L. n.41/2021 prevede l'estensione temporale della tutela del ricovero ospedaliero fino al 30 giugno 2021. Pertanto i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporta.

Ricordiamo che con il pregresso quadro le tutele erano state prorogate fino al 15 ottobre 2020, con un buco che andava dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

Infatti il periodo di ricovero ospedaliero copriva dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021 (art. 1, c. 481, della legge n. 178/2020).

Per l'anno 2020, quindi, rimaneva confermata la possibilità di riconoscere la tutela in argomento per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, ora invece si è colmato questo vuoto **ponendosi il periodo in continuità fino al 30 giugno 2021.**

Lavoratori fragili autorizzati a svolgere lavoro agile fino al 30 giugno

Anche per lo svolgimento del lavoro in modalità agile, per i lavoratori fragili che possono effettuare tale attività, non collocati in malattia d'ufficio, vale la stessa regola.

Con la nuova disposizione il provvedimento decorre in proroga dal 16 ottobre e fino al 30 giugno 2021, pertanto i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità' agile, **anche attraverso l'adibizione a diversa mansione** ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o con lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.